

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3429 del 06/07/2023
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ART. 36 - TINTEGGI E GIARDINI DI CAPELLA ANDREA GIOVANNI - DOMANDA 24.05.2023 DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO AGRICOLO IRRIGUO, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI BORGO VAL DI TARO (PR), LOC. CASE ROCCHI, BRUNELLI N.32. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PROC PR23A0025. SINADOC 21207.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3550 del 06/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sei LUGLIO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la d.G.R. 2173/2015 (Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'Ambiente e l'Energia di cui alla L.R. 13/2015);
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, successivamente prorogato con d.D.G. 126/2021.

PRESO ATTO della domanda PG/2023/90837 del 24.05.2023 con cui l'azienda Tinteggi e

Giardini di Capella Andrea Giovanni, C.F. CPLNRG82R24Z133W, P. I.V.A. 02688850342, ha richiesto la concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante nuova perforazione, ai sensi dell'art. 36, R.R. 41/2001, codice pratica PR23A0025, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo da perforare avente profondità di m 6;
- ubicazione del prelievo: Comune di Borgo Val di Taro, Località Loc. Case Rocchi, Brunelli n.32, Dati catastali: foglio 59 mappale 252 di proprietà dei Sigg. Capella Giovanni e Galati Rosaria, consenzienti; coordinate UTM RER: x 560525.08, y 4928830.21;
- destinazione della risorsa ad uso agricolo irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 1;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 578;

CONSIDERATO:

- che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta alla procedura semplificata di cui all'art. 36 e ss., R.R. 41/2001 poiché il volume annuo di prelievo richiesto è inferiore a mc 3000 e poiché il pozzo presenta una profondità inferiore a m 30 dal p.c.;
- che la perforazione di nuova opera è disciplinata dall'art. 16, R.R. 41/2001;

DATO ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso agricolo irriguo;

ACCERTATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;

- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l’espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell’equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;

– che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per le annualità dal 2023 al 2027 determinato in 70,70 euro, come stabilito dal art. 8 comma 1) della Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, Disposizioni Collegate alla Legge Finanziaria Per Il 2015 “I canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare.”;

- ha versato in data 15.06.2023 la somma pari a 250,00 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, di poter procedere col presente provvedimento ad autorizzare la perforazione e, contestualmente, assentire la concessione codice pratica PR23A0025;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1 di assentire all’azienda Tinteggi e Giardini di Capella Andrea Giovanni , C.F. CPLNRG82R24Z133W, P. I.V.A. 02688850342, la concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante nuova perforazione, codice pratica

PR23A0025, ai sensi degli artt. 16 e 36, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo da perforare avente profondità di m 6;
- ubicazione del prelievo: Comune di Borgo Val di Taro, Località Loc. Case Rocchi, Brunelli n.32, Dati catastali: foglio 59 mappale 252 di proprietà dei Sigg. Capella Giovanni e Galati Rosaria, consenzienti; coordinate UTM RER: x 560525, y 928830;
- destinazione della risorsa ad uso agricolo irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 1;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 578;
- corpo idrico interessato: Codice: 6260ER-LOC1-CIM Nome Corpo idrico: Monte Barigazzo (limite acquifero A2 non rilevabile);

2 di stabilire che la concessione è valida fino al 31.12.2027;

3 di stabilire che i lavori di perforazione devono essere eseguiti entro il termine di 6 mesi dalla notifica del presente atto, nel rispetto degli obblighi di comunicazione e delle indicazioni tecniche di cui alla scheda “*Prescrizioni per la perforazione*”, allegata al presente atto e sua parte integrante;

4 di dare atto che il presente provvedimento può essere revocato qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa idrica ed in relazione agli esiti della perforazione;

5 di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 13.06.2023 e acquisito al prot PG/2023/11230 del 26.06.2023;

6 di dare atto che il canone dovuto per gli anni dal 2023 al 2027 in applicazione del art. 8 comma 1) della Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2 quantificato in 70,70 euro è stato pagato;

7 di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 euro, è stata versata;

8 di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

9 di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae.

10 di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

11 di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;

12 di dare atto che la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo" Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest ARP AE, Giovanna Calciati;

13 il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARP AE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARP AE di Parma;

14 di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque 'Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933,

all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

15 di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata o raccomandata AR.

Il Responsabile

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott Paolo Maroli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA
ROMAGNA**

PRESCRIZIONI PER LA PERFORAZIONE

Concessione codice pratica PR23A0025.

Richiedente: Tinteggi e Giardini di Capella Andrea Giovanni, C.F.
CPLNRG82R24Z133W, P. I.V.A. 02688850342,

ARTICOLO 1 – DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

1 Durata - L'autorizzazione alla perforazione è accordata per la durata di 6 mesi dalla notifica della stessa, con possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi.

ARTICOLO 2 – ADEMPIMENTI PROCEDURALI E LORO TEMPISTICA

1 Comunicazione di inizio lavori - L'interessato è tenuto comunicare a questa Agenzia con anticipo di almeno 10 giorni la data di inizio dei lavori di perforazione;

2 Relazione di fine lavori - L'interessato è tenuto inoltre a trasmettere a questa Agenzia, entro 30 giorni dal termine dei lavori di perforazione, una relazione in cui indicare:

- l'esatta localizzazione della perforazione;
- la descrizione delle modalità esecutive della perforazione, il diametro e la profondità del pozzo, le quote delle fenestrature, le modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
- la stratigrafia dei terreni attraversati;
- la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;
- il tipo di falda captata.

ARTICOLO 3 – CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEL POZZO DA PERFORARE

1 Caratteristiche del pozzo – L'autorizzazione rilasciata ha ad oggetto la perforazione di n. 1 pozzo avente profondità di m 6, con tubazione di rivestimento del diametro interno di mm 1000, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 0,70.

La portata nominale massima autorizzata è pari a l/s 1.

2 Ubicazione - La perforazione avrà luogo in Comune di Borgo Val di Taro, Località Case Rocchi, Brunelli n.32, Dati catastali: foglio 59 mappale 252 di proprietà dei Sigg. Capella Giovanni e Galati Rosaria, consenzienti; coordinate UTM RER: x 560525, y 928830;

3 Corpo idrico interessato: Codice: 6260ER-LOC1-CIM Nome Corpo idrico: Monte Barigazzo (limite acquifero A2 non rilevabile);

ARTICOLO 4 - PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE

1 Modalità di perforazione – La perforazione deve essere effettuata con fluidi di perforazione composti da acqua o da fanghi a base di acqua. Per evitare un possibile inquinamento delle falde, si raccomanda di isolare adeguatamente la porzione superficiale del pozzo, fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinanti.

Ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte si prescrivono le seguenti operazioni:

- realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione;
- cementazione della colonna fino alla base dell'acquifero A0;
- realizzazione, a protezione della testa del pozzo, di un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica con diametro maggiore dell'imbocco, provvisto di sfioratore per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione;
- sigillatura dell'imbocco del manufatto con apposita flangia contenente un foro del diametro di mm 25, provvisto di chiusura con tappo filettato, con apertura sufficiente all'inserimento di una pompa per l'eventuale prelievo di campioni analitici;
- inserimento di una valvola di ritegno (non ritorno) nella tubazione idraulica di mandata del pozzo, per garantire che la circolazione idraulica avvenga nella sola direzione

di uscita dal pozzo, in modo da prevenire accidentali miscele della falda captata con le acque di superficie;

- copertura delle aperture esistenti al termine dei lavori, in corrispondenza della testata del pozzo e dell'avampozzo.

2 Materiali di risulta – I materiali di risulta dovranno essere gestiti come terre e rocce da scavo in base alle indicazioni di cui al d.P.R. 120/2017 e della vigente normativa sui rifiuti.

I fanghi liquidi o semiliquidi utilizzati nei lavori di perforazione e rimasti inutilizzati, quando classificati come rifiuti, dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati.

Le acque di risulta potranno essere scaricate :

- nei canali fognari, nel rispetto dei limiti di cui al D.lgs. 152/2006, allegato 5, tab. 3, *“Scarico in rete fognaria”*
- in acque superficiali, conformemente al D.lgs. 152/2006, allegato 5, tab. 3, *“Scarico in rete acque superficiali”*.

3 Estrazione dell'acqua – L'estrazione dell'acqua deve avvenire con modalità tali da evitare la contestuale estrazione di terreno o della sua frazione più fina e il verificarsi di cedimenti della superficie del suolo che possano pregiudicare la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

4 Impianto e tecnologie di perforazione – La perforazione deve essere eseguita mediante impianti attrezzati per il controllo di eruzioni di gas. Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas di esercizio del pozzo. In caso di rinvenimento di idrocarburi liquidi o gas naturali, i lavori devono essere immediatamente sospesi dandone comunicazione al S.A.C di Parma, per le verifiche del caso.

Questa Agenzia si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati, per verificare che gli stessi siano eseguiti nel rispetto della normativa generale e speciale in materia di acque pubbliche e di sicurezza sul lavoro.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a Tinteggi e Giardini di Capella Andrea Giovanni, C.F. CPLNRG82R24Z133W, P. I.V.A. 02688850342, (codice pratica PR23A0025).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1 L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 6, con tubazione di rivestimento del diametro interno di mm 1000, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 0,70.

2 L'opera di presa è sita in Comune di Borgo Val di Taro, Località Case Rocchi, Brunelli n.32, Dati catastali: foglio 59 mappale 252 di proprietà dei Sigg. Capella Giovanni e Galati Rosaria, consenzienti; coordinate UTM RER: x 560525, y 928830;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1 La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso agricolo irriguo con superficie da irrigare avente estensione di ettari 0,135 pari a 1350 m2 con coltivazione dei seguenti tipi di colture:

a) orticoltura in serra sup. ha 0,045 pari a 450 m2 fg. 59 mapp. 6 (parte) e 253 (parte);

b) orticoltura in campo aperto. ha 0,09 pari a 900 m2 fg. 59 mapp. 6 (parte) e 253 (parte).

2 Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 1 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 578.

3 corpo idrico interessato: **Corpo idrico** interessato: Codice: 6260ER-LOC1-CIM Nome Corpo idrico: Monte Barigazzo (limite acquifero A2 non rilevabile);

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. ai sensi del art. 8 comma 1) della Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2 Disposizioni

Collegate alla Legge Finanziaria Per il 2015 “I canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare.”, pertanto il canone relativo alle annualità dal 2023 al 2027 è quantificato in via provvisoria pari a 70,70 euro, salvo conguaglio finale;

2 Dal 1 marzo 2021 il pagamento dei canoni, dei depositi cauzionali e delle spese istruttorie dovute alla Regione per l'utilizzo del demanio idrico dovranno essere eseguiti tramite il sistema PagoPA. Il pagamento dovrà avvenire accedendo al sistema tramite il seguente link: PayER-PagoPA, le indicazioni necessarie per il pagamento tramite la piattaforma sono riportate alla pagina web “Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento” accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico."

3 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1 Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2 L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1 La concessione è valida fino al 31.12.2027.

2 Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3 Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4 Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1 Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2 L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che

ne che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

5 In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1 Dispositivo di misurazione – Il concessionario, se richiesto dall'Amministrazione concedente, sarà tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

1.1 Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

1.2 Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

1.3 Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

1.4 Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica

oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

1.5 Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

1.6 Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

1.7 Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.